

numero			Bellinzona
6305	sb	6	3 dicembre 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport
Ufficio dell'Uditore in capo
Maulbeerstrasse 9
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente il progetto preliminare "Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare"

Gentili Signore,
Egregi Signori,

in relazione alla summenzionata procedura di consultazione, ringraziando per l'opportunità che ci è offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti considerazioni.

SUL PRINCIPIO

Lo scrivente Consiglio di Stato sostiene l'adeguamento della procedura penale militare (PPM) e meglio l'estensione dei diritti alle parti lese, come già è stato il caso per il nuovo Codice di procedura penale (CPP), introducendo la formulazione di "accusatore privato". La modifica della PPM dovrebbe attenuare le differenze esistenti tra la procedura penale e la procedura penale militare, ampliando i diritti delle parti che già hanno qualità di parte nella procedura vigente, estendendone i diritti. Tale posizione tiene conto principalmente delle seguenti valutazioni:

- i cambiamenti proposti nella PPM non condizionano le attuali procedure di applicazione del Codice penale militare (CPM) ma estendono unicamente i diritti delle parti lese analogamente al CPP con l'introduzione della definizione di accusatore privato ripresa dal CPP stesso e adeguata alle peculiarità della procedura militare;
- i cambiamenti non comportano oneri di nessun genere per i Cantoni e sono volti ad armonizzare le procedure vigenti.

OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO

Non vi sono osservazioni relative al Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 15 agosto 2013. Le modifiche per l'armonizzazione delle procedure sono ritenute necessarie per garantire un pieno esercizio dei diritti da parte della parte lesa, della vittima e del danneggiato avendo la facoltà di chiedere la condanna dell'autore del reato e, laddove prevista, di far valere pretese civili in via adesiva oppure combinare entrambe.

La possibilità di partecipare alla procedura per chi fa valere una pretesa di diritto, la possibilità di contestare le decisioni di prima istanza e l'eventualità di interporre ricorso vengono date nel caso in cui l'accusatore privato si è costituito tale ed è una parte del procedimento.

CONCLUSIONI

Lo scrivente Consiglio di Stato appoggia l'adeguamento del Codice di procedura penale militare (PPM) e meglio l'estensione dei diritti alle parti lese, come è già stato il caso per il nuovo Codice di procedura penale (CPP), non avendo influenza alcuna sui compiti demandati dalla Confederazione al Cantone.


La modifica della PPM è volta ad attenuare le differenze tra il codice di procedura penale (CPP) e la procedura penale militare (PPM), modificando i diritti delle parti che già hanno qualità di parte nella procedura vigente estendendone i diritti per equipararli a quelli dell'attuale CPP.

L'adozione dei cambiamenti dell'applicazione della procedura penale militare così come proposti non avranno nessuna influenza sulle attività svolte dal Cantone negli ambiti di sua competenza.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Sezione del militare e della protezione della popolazione, Residenza;
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Tribunale militare 8, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.